



Ministero dell'Istruzione

UNIONE EUROPEA  
Fondo europeo di sviluppo regionale

**ISTITUTO COMPrensivo "F. TORRE"**  
 Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad indirizzo musicale  
 Via Nicola Sala, 32 82100 BENEVENTO  
 Telefono 08241909602 C.M. BNIC84500G



e-mail [bnic84500g@istruzione.it](mailto:bnic84500g@istruzione.it) - pec [bnic84500g@pec.istruzione.it](mailto:bnic84500g@pec.istruzione.it)

Circ. n. 66

Benevento, 02/11/2022

**A tutto il personale**  
**Ai Sigg.ri genitori degli alunni**  
**Al sito web**  
**Agli atti**

**Oggetto: emendamenti/integrazioni apportati al Regolamento di Istituto approvato nella riunione del Consiglio del 29/09/2022.**

Nella riunione del 27/10/2022 il Consiglio, su proposta dello scrivente e su richiesta di inserimento all'o.d.g. di due nuovi punti, da parte dei docenti consiglieri, ha proceduto alle delibere riguardanti gli emendamenti e le integrazioni in oggetto.

In particolare, in riferimento alla nota n. 5, a corredo delle tabelle A, B e C dell'art. 62, vengono aggiunte le seguenti disposizioni indicate con la lettera "b)" (con denominazione [a]) della parte iniziale, già in precedenza deliberata):

" a)... (n.d.r.: parte invariata, come da regolamento approvato)

b) 1. in deroga a quanto previsto in relazione alle recidive [nota 2, lett. a)], la sanzione prevista per una sola recidiva concernente l'infrazione prevista alla lettera f) della tabella A ("utilizzo del cellulare senza previa autorizzazione del docente") è equiparata a quelle previste per le infrazioni gravi. Nel caso specifico, sospensione senza obbligo di frequenza per un minimo di 5 ed un massimo di 10 giorni.

2. Nel caso in cui l'alunno dichiarerà, nella fase di consegna dei devices connessi alla rete, prevista per la prima ora di lezione, di non averne con sé e successivamente venga accertato da parte del personale l'utilizzo degli stessi da parte del medesimo alunno, quest'ultimo sarà sanzionato direttamente con sospensione senza obbligo di frequenza per un minimo di 7 ed un massimo di 15 giorni. Identica sanzione è prevista per il caso di consegna da parte dell'alunno di un device ed utilizzo successivo di un secondo device di cui risulti essere in possesso.

c) Nelle more di una ottimale organizzazione per la custodia dei dispositivi consegnati dagli alunni in coincidenza con l'inizio giornaliero delle lezioni [lett. a) della presente nota], si applicano comunque le disposizioni previste al punto 1. della lettera b).

**T.R.**

di giustificazione dei ritardi degli alunni in ingresso e delle richieste di uscite anticipate, come di seguito specificato:

“Le istanze di ingressi posticipati – dopo le ore 8.05 per la scuola secondaria di primo grado e dopo le ore 8.16 per la scuola primaria – e quelle di uscite anticipate vanno presentate personalmente da un genitore/tutore/delegato presso la struttura scolastica. E’ da intendersi quale uscita anticipata anche la mancata partecipazione a un corso pomeridiano, curriculare o extracurriculare, normalmente frequentato. Di conseguenza, gli ingressi posticipati e le uscite anticipate vanno ratificati sul registro elettronico da parte dei soli docenti. Un genitore/tutore accederà al registro elettronico per la giustifica di assenza per l’intero orario curriculare, non più, dunque, per giustificare ritardi e/o richiedere uscite anticipate, con la sola esclusione dei casi nei quali sia stato concesso permesso permanente di ingresso posticipato/uscita anticipata. Nel caso in cui due fratelli escano da uscite diverse di uno stesso plesso scolastico, questi potranno fruire di un’unica uscita congiunta, a condizione che i genitori dichiarino per iscritto che l’uscita condivisa sia quella utilizzata dalla classe nella frequentata dal minore dei fratelli.”

Le proposte di integrazione approvate (con delibera n. 65) sono costituite dalla regolamentazione del funzionamento della biblioteca (appendice n. 2, in allegato alla presente), dall’aggiunta dell’art. 65 bis sulla gestione dei rifiuti e sulla possibilità di cambio di abbigliamento dopo che gli alunni abbiano svolto l’attività di educazione fisica:

art. 65 bis:

“I rifiuti della frazione “umido”, che non possono essere smaltiti a scuola vanno inseriti in appositi sacchetti, personalmente tenuti dagli alunni e portati a casa dagli stessi. In tal modo sarà possibile eliminarli adeguatamente.

L’abbigliamento utilizzato durante l’attività di educazione fisica dagli alunni della scuola secondaria di primo grado, può essere sostituito al termine delle lezioni, prima del rientro nelle classi per la prosecuzione delle ore di didattica successive.”

Si ringrazia per l’attenzione.

Il Dirigente scolastico

F.to prof. Edoardo Citarelli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs.n.39 del 1993